

**Regolamento per la richiesta di anticipazioni a valere sulla posizione
individuale maturata, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto del Fondo
Pensione**

Fonti legislative:

- *Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”*
- *Legge 297/82 sul trattamento di fine rapporto art. 1 comma 6*
- *Delibere / Orientamenti Covip*

Premessa

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle vigenti leggi ed in considerazione dell’obiettivo primario del Fondo che rimane comunque quello di far fronte alla previdenza complementare che sarà di fondamentale supporto a quella di base al momento del pensionamento degli Associati.

Sulla base di tale presupposto non sono state introdotte condizioni di miglior favore rispetto alle previsioni di legge, nella convinzione che il perseguimento della tutela di interessi futuri della generalità degli Associati sia prioritario rispetto alle necessità di autofinanziamento.

1) Norme generali

1.1 L’iscritto al Fondo può richiedere un’anticipazione a valere sulla posizione individuale maturata per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentati con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dagli orientamenti della Commissione di Vigilanza tempo per tempo vigenti in materia; in particolare:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto, documentato con atto notarile, o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

1.2 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

1.3 L'importo anticipabile è commisurato al valore della dotazione individuale quale risultante dall'ultima valorizzazione delle quote successiva alla data di presentazione della domanda, qualora questa pervenga **almeno 12 gg lavorativi prima della fine di ciascun mese**, o di accoglimento della stessa.

1.4 L'ammontare degli importi anticipabili, sommati all'eventuale anticipo TFR richiesto dall'iscritto, all'eventuale anticipazione del TFR e/o della posizione individuale di previdenza complementare concessa ad altri componenti il nucleo familiare e, limitatamente ai casi di acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, all'eventuale finanziamento agevolato a medio/lungo termine concesso dalla banca, non potrà mai superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate dal richiedente. Le somme saranno erogate al netto delle ritenute fiscali previste dalle norme tempo per tempo vigenti.

1.5 Le anticipazioni attribuite nel rispetto delle previsioni di legge decurtano l'ammontare della dotazione individuale, fatta salva la possibilità di reintegro della stessa secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. Le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste più volte, ma comunque non più due volte all'anno; le anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente possono essere richieste più volte, ma comunque non più di una volta ogni due anni. Il Consiglio di Amministrazione si riserva, in casi eccezionali, di accogliere eventuali richieste che non rispettino tali limiti temporali.

1.6 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo tramite apposito modulo allegato al presente regolamento unitamente alla documentazione richiesta. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Non saranno accolte le domande prive della necessaria documentazione. L'evasione delle domande sarà effettuata compatibilmente con i tempi richiesti per la liquidazione delle quote.

1.7 Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

tal caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

1.8 Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quella resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

1.9 Il C.d.A. delibera su richieste di carattere eccezionale che derogano dal presente Regolamento.

2) Anticipazione per spese sanitarie relative a terapie ed interventi straordinari

2.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'iscritto per sé, per il coniuge e per gli altri componenti risultanti dallo stato di famiglia, compresi i figli affidati all'altro genitore in caso di separazione o divorzio.

2.2 Presupposto per ottenere l'anticipazione è l'attestazione da parte delle competenti strutture pubbliche (servizio sanitario nazionale) da cui si rilevi la straordinarietà dell'intervento e della terapia.

2.3 L'attestazione prevista dal precedente comma riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere il soggetto sanitario al quale richiedere le prestazioni.

2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse con la terapia e con l'intervento purché debitamente giustificate e documentate.

2.5 L'ammontare dell'anticipazione è in ogni caso ridotto dell'importo degli eventuali rimborsi previsti e/o percepiti dall'iscritto in forza di coperture assicurative e del S.S.N..

2.6 L'anticipazione deve essere richiesta dall'iscritto entro 4 mesi dall'effettuazione della spesa o dell'attribuzione dei rimborsi di cui al punto 2.5 o dal diniego degli stessi, producendo la documentazione di cui al punto 2.8.

2.7 L'anticipazione compete anche ove, per il medesimo caso, sia stata concessa ad altri componenti il nucleo familiare un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art.2120, 6° comma e ss. del Codice Civile. L'importo globale dell'anticipazione, sommato all'eventuale anticipo TFR concesso dalla banca ed all'eventuale anticipazione del TFR e/o della posizione individuale di previdenza complementare concessa ad altri componenti il nucleo familiare, non può superare l'importo dell'onere effettivamente sostenuto e documentato.

2.8 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- *domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento;*

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

- *attestazione della struttura pubblica dalla quale risulti la straordinarietà della terapia e/o dell'intervento;*
- *fatture o ricevute fiscali ovvero altri idonei documenti che attestino gli oneri effettivamente sostenuti (ivi comprese le spese accessorie strettamente connesse alla terapia e all'intervento);*
- *stato di famiglia in carta semplice attestante la composizione del nucleo familiare al momento dell'intervento che non riguardi l'associato medesimo;*
- *in caso di separazione e divorzio, copia del provvedimento dal quale risulti che il figlio è stato affidato all'altro genitore;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che :*
 1. *l'associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto/ottenuto, per il medesimo caso, un'anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare;*
o alternativamente:
l'associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto/ottenuto, per il medesimo caso, un'anticipazione del TFR netta di €. e/o un'anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell'importo netto di €.;
 2. *l'associato e/o altri componenti il nucleo familiare hanno/non hanno richiesto/ottenuto rimborsi di spese per il medesimo caso a carico di altre assicurazioni private e del Servizio Sanitario Nazionale;*
- *documentazione dell'eventuale rimborso spese percepito per il medesimo caso dall'iscritto o altro componente il nucleo familiare, in forza di coperture assicurative private e del S.S.N. ovvero diniego delle stesse in forza di particolari clausole contrattuali.*

2.9 L'anticipazione può essere richiesta dall'iscritto anche prima dell'intervento, producendo la documentazione di cui al punto precedente, unitamente ad un preventivo di spesa. Le relative fatture e ricevute fiscali, previste al suddetto punto 2.8, devono comunque essere prodotte non appena disponibili.

3) Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto

3.1 L'anticipazione è concessa per:

- l'acquisto di alloggio ultimato;
- la costruzione in proprio;
- l'acquisto in cooperativa;
- l'acquisto di immobile da destinare ad abitazione per il quale siano necessari lavori di ristrutturazione e/o consolidamento;

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

a condizione che l'immobile costituisca prima ed unica casa di abitazione, intendendosi per tale l'abitazione ordinaria e stabile dell'iscritto e del suo nucleo familiare.

3.2 L'anticipazione non è concessa nel caso in cui l'iscritto o il coniuge, ancorché in regime di separazione dei beni, sia già pieno ed esclusivo proprietario, ovvero proprietario in misura pari o superiore al 50%, di altro alloggio situato nella località di residenza, di lavoro o in quella dove s'intende effettuare l'acquisto secondo quanto previsto dal precedente punto 3.1, salvo che l'alloggio di cui sopra risulti non idoneo alle esigenze della sua famiglia in quanto costituito da un numero di vani, esclusi quelli accessori, inferiore a quello dei componenti il nucleo familiare così come risultante dai dati anagrafici.

3.3 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni, perfezionate con atto notarile, intervenute nei sei mesi precedenti la richiesta.

3.4 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisto dell'immobile risultante dal rogito notarile al lordo delle spese accessorie quali: spese notarili, oneri fiscali ed eventuali spese documentate di urbanizzazione. L'importo globale dell'anticipazione, sommato all'eventuale anticipo TFR richiesto dall'iscritto, all'eventuale anticipazione del TFR e/o della posizione individuale di previdenza complementare concessa ad altri componenti il nucleo familiare ed all'eventuale finanziamento agevolato concesso dalla banca, non può superare l'importo dell'onere effettivamente sostenuto e documentato.

3.5 In caso di acquisto da terzi occorre produrre:

- *domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento;*
- *dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio con cui l'iscritto attesti quanto riportato al punto 3.2;*
- *copia autentica dell'atto notarile di compravendita, nonché documentazione delle spese notarili, degli oneri fiscali ed eventuali oneri di urbanizzazione sostenuti;*
- *stato di famiglia in carta semplice attestante la composizione del nucleo familiare al momento dell'acquisto;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:*
l'associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto/ottenuto, per la medesima fattispecie, un'anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare o finanziamenti agevolati a medio/lungo termine;
o alternativamente:
l'associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto/ottenuto, per la medesima fattispecie, un'anticipazione del TFR netta di €. e/o un'anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell'importo netto di €.
e/o finanziamenti agevolati a medio/lungo termine per un importo di €.

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

- *certificato di elezione di residenza, da produrre entro sei mesi dall'acquisto dell'immobile.*

3.6 In caso di acquisto in cooperativa occorre produrre oltre i documenti sopra elencati:

- *copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'iscritto, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione (in luogo dell'atto di compravendita).*

3.7 In caso di costruzione in proprio occorre produrre, oltre i documenti indicati al punto 3.5:

- *copia autentica della concessione edilizia;*
- *copia autentica del titolo di proprietà del terreno;*
- *documentazione delle spese notarili e degli oneri fiscali sostenuti;*
- *fatture quietanzate, in regola con la normativa fiscale, attestanti le spese sostenute per:*
 1. *acquisto di materiali;*
 2. *esecuzione dei lavori;*
 3. *progettazione e altre prestazioni professionali richieste dai lavori di costruzione;*
 4. *perizie e sopralluoghi;*
 5. *relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;*
 6. *imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori di costruzione;*
 7. *oneri di urbanizzazione;*
- *certificato comunale di ultimazione dei lavori.*

3.8 In tutti i casi, essendo l'anticipo per l'acquisto della prima casa di abitazione collegata al requisito della residenza, la destinazione dell'immobile va comprovata entro sei mesi dalla data di acquisto e/o dal rilascio di certificato comunale di ultimazione dei lavori, mediante presentazione del certificato di residenza.

3.9 Con riferimento all'acquisto da terzi, l'anticipazione può essere richiesta dall'iscritto anche prima del perfezionamento dell'atto notarile, producendo la documentazione di cui al punto 3.5, unitamente ad un atto preliminare di acquisto. Il relativo atto notarile di compravendita, previsto al suddetto punto 3.5, dovrà comunque essere prodotto non appena disponibile.

4) Acquisto prima casa di abitazione per i figli

L'anticipazione può essere concessa anche per l'acquisto di un immobile destinato a prima abitazione dei figli maggiorenni (compresi quelli adottivi) che non siano in grado di provvedere con mezzi propri. Per quanto riguarda l'ammontare dell'anticipazione, le condizioni per l'erogazione della stessa e la documentazione giustificativa, si fa rinvio alle disposizioni del

paragrafo precedente, con la precisazione che i requisiti devono essere verificati in capo al figlio.

5) Realizzazione degli interventi di recupero edilizio relativamente alla prima casa di abitazione.

5.1 L'anticipazione è concessa per la realizzazione di interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione e dovrà essere riferita a spese superiori a €. 5.000,00; il Consiglio di Amministrazione si riserva, in casi eccezionali, di accogliere eventuali richieste di importo inferiore. La tipologia degli interventi, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, s'identifica nelle seguenti fattispecie:

- interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

5.2 L'anticipazione è commisurata alle spese complessivamente sostenute per gli interventi edilizi sopra indicati, documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento degli stessi. L'importo globale dell'anticipazione, sommato all'eventuale anticipo TFR richiesto dall'iscritto, all'eventuale anticipazione del TFR e/o della posizione individuale di previdenza complementare concessa ad altri componenti il nucleo familiare ed all'eventuale

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

finanziamento agevolato concesso dalla banca, non può superare l'importo dell'onere effettivamente sostenuto e documentato. Le tipologie di spesa in oggetto sono le seguenti:

- spese per progettazione dei lavori;
- spese per acquisto dei materiali;
- spese per l'esecuzione dei lavori;
- spese per altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- spese per la stesura della relazione di conformità degli interventi eseguiti alle leggi vigenti;
- spese per perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 della legge 27.12.1997, n. 449;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Non rientrano invece tra le spese in oggetto gli interessi passivi pagati per mutui (o altre forme di finanziamento concessi dalla banca) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

5.3 Dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- *domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento;*
- *atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si chiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;*
- *copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento;*
- *copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);*
- *elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;*
- *autocertificazione relativa all'assolvimento dell'ICI (se dovuta);*
- *bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;*

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

- *certificato di residenza nell'immobile oggetto degli interventi e stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:
l'associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto/ottenuto, per la medesima fattispecie, un'anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare o finanziamenti agevolati a medio/lungo termine;
o alternativamente:
l'associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto/ottenuto, per la medesima fattispecie, un'anticipazione del TFR netta di €. e/o un'anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell'importo netto di €. e/o finanziamenti agevolati a medio/lungo termine concessi per un importo di €.*
- *certificato comunale di termine lavori o dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di completamento dell'intervento, rilasciato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione;*
- *per gli interventi relativi a parti comuni di edifici in condominio: copia delibera dell'assemblea condominiale che ha approvato i lavori, copia del prospetto di riparto delle spese predisposto dall'amministratore (da cui risulti l'importo delle stesse a carico del soggetto che chiede l'anticipazione), copia dei bonifici eseguiti a favore del condominio corrispondenti agli importi dovuti in base al prospetto di riparto delle spese.*

5.4 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi precedenti la richiesta.

6) Reintegro della posizione individuale.

6.1 L'iscritto ha facoltà, ma non l'obbligo, di reintegrare senza oneri e spese aggiuntivi, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di €. 5.164,57, la propria posizione nel Fondo fino ad un importo pari a quello ottenuto come anticipazione, secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

A tal fine dovrà comunicare per iscritto al Fondo l'intenzione di procedere al reintegro, precisandone la data del versamento o dei versamenti e del relativo ammontare.

La richiesta di reintegro potrà essere revocata in ogni momento dall'iscritto con comunicazione scritta al Fondo mediante lettera raccomandata a.r..

6.2 Per quanto riguarda la deducibilità dei contributi aggiuntivi versati per il reintegro della dotazione, gli stessi saranno assoggettati alle norme fiscali tempo per tempo vigenti.

Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.

Spett.le
**Fondo Pensione compl. per i dipendenti della
Banca Regionale Europea S.p.A.**
Via Roma n. 13
12100 CUNEO CN

Con riferimento alle disposizioni di cui al “Regolamento per la richiesta di anticipazioni”, che dichiara di conoscere ed accettare, il sottoscritto, nato a (.....) il/...../..... e residente in, iscritto al “Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.”, chiede che venga concessa una anticipazione (barrare la casella che interessa):

- per l'importo netto di €.;
- per l'importo lordo di €.;
- per l'importo massimo, pari al% della propria posizione individuale, derivante dal disinvestimento alla fine del mese di riferimento, al netto delle ritenute fiscali;

a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare presso codesto Fondo per la seguente causale:

- Spese sanitarie relative a terapie ed interventi straordinari;
- Acquisto da terzi prima casa di abitazione per se stesso;
- Acquisto in cooperativa prima casa di abitazione per se stesso;
- Costruzione in proprio prima casa di abitazione per se stesso;
- Acquisto da terzi prima casa di abitazione per i figli
- Acquisto in cooperativa prima casa di abitazione per i figli
- Costruzione in proprio prima casa di abitazione per i figli;
- Realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31, 1° comma, lett. a, b, c, d, della Legge 5 agosto 1978 n. 457;
- Ulteriori esigenze.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il perfezionamento della presente domanda di anticipazione è subordinata alla produzione di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e che le eventuali somme indebitamente percepite dovranno essere restituite al Fondo Pensione al lordo dell'imposta trattenuta, per la cui restituzione dovrà espletare la procedura di rimborso nei confronti dell'Erario.

Data

Firma